

## Opuscolo informativo sulla Condizionalità

Tutti coloro che dal 1° gennaio 2005 intendono beneficiare dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea sono obbligati a rispettare una serie di impegni di corretta gestione: agronomica dei terreni, salvaguardia dell'ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere animale. Gli impegni a cui gli agricoltori devono fare riferimento possono essere suddivisi in due grandi categorie:

**C.G.O.** ( Criteri di Gestione Obbligatorì)

**B.C.A.A.** (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)

L'insieme di tali impegni sono raggruppati in **Campi di Condizionalità**, ognuno dei quali fa riferimento a quattro settori omogenei:

Ambiente;

Sanità pubblica, salute delle piante e dagli animali;

Igiene e benessere degli animali;

Buone condizioni agronomiche ed ambientali.

Gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto.

**Sanzioni** per mancato rispetto degli obblighi sulla Condizionalità:

**Negligenza:** fino al 5% dell'aiuto;

**Recidiva:** fino al 15% dell'aiuto;

**Infrazione dolosa:** dal 20 % fino all'esclusione degli aiuti.

Si possono applicare delle deroghe, in relazione a circostanze eccezionali o in presenza di cause di forza maggiore.

### Allegato 1

**D.D.G. n. 191 del 27 febbraio 2007**

#### **CAMPI DI CONDIZIONALITA'**

##### **C.G.O.**

##### **AMBIENTE**

**ATTO A1 – Direttiva79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici**

**Articolo 3, articolo 4 (paragrafi 1, 2, 4), articoli 5, 7, 8**

A norma dell'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto ed in assenza dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei

residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

Gli Enti preposti al rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, sono l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed il Corpo Forestale Regione Siciliana.

**ATTO A2 –Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose**  
**Articoli 4 e 5**

L'autorità competente è l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

**ATTO A3 – Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell' ambiente, in particolare del suolo, nell' utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura**  
**Articolo 3, paragrafi 1 e 2**

La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi.

L'Ente preposto alla gestione e al controllo del rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, è l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente.

**ATTO A4 – Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole**  
**Articoli 4 e 5**

La distribuzione in campo dei fertilizzanti, sia organici che minerali, è **vietata**:

In relazione alla coltura e al tipo di fertilizzante;

Sui terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;

Sui terreni gelati;

Ad una distanza inferiore a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalla Regione tra quelli non significativi;

Ad una distanza inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;

Ad una distanza inferiore a 25 m dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 Febbraio 1971;

Inoltre, la distribuzione dei liquami è vietata nei casi previsti al punto precedente alle lettere a,b,c,d,e, nonché:

- Ad un distanza inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalla Regione tra quelli non significativi;
- Ad una distanza inferiore a 30 m dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 Febbraio 1971;
- Sui terreni dove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 m dal piano di campagna;
- Sui suoli con pendenza superiore al 7%;

Nelle fasce di divieto d,e,f,g,h, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea

Nel caso di terreno con pendenza superiore al 7% è obbligatorio:

Prevedere una copertura del suolo tramite vegetazione spontanea o attraverso l'inserimento di colture intercalari o do copertura qualora le condizioni climatiche lo consentano;

Effettuare, nelle colture arboree, l'inerbimento almeno dell'interfila;

Non effettuare lavorazioni del terreno a profondità superiore a 25 cm;

Le aziende agricole ricadenti nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate con D.D.G. n. 121 del 24 febbraio 2005, dovranno rispettare gli adempimenti previsti dal "Programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" (D.D.G. n. 53 del 12/01/2007) e le norme previste dal Titolo VI dell'allegato 2 del Decreto n. 61 del 17 gennaio 2007.

L'Ente preposto alla gestione è l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente congiuntamente agli altri Assessorati competenti;

Gli Enti preposti al controllo sono: Province, Comuni e Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.

#### **ATTO A5 – Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica**

##### **Articoli 6, 13, 15 e 22 (lettera b)**

A norma dell'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541, ai fini della verifica di conformità al presente atto ed in assenza dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS, rileva l'adempimento degli impegni previsti dalle norme 2.1 (Gestione delle stoppie e dei residui colturali), 4.1 lettera b) (Protezione del pascolo permanente), 4.2 (Gestione delle superfici ritirate dalla produzione), 4.4 lettere a) e c) (Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 della presente delibera. 9

Gli Enti preposti alla gestione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, sono l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ed il Corpo Forestale Regione Siciliana.

## **SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**ATTO A6 – Direttiva 92/102/CEE del consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal Reg. CE 21/2004) relativa all' identificazione e alla registrazione degli animali, art. 3, 4 e 5.**

**ATTO A7 – Regolamento 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, art. 6 e 8.**

**ATTO A8 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativa all' etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97, art. 4 e 7.**

**ATTO A8 BIS – Regolamento (CE)21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento(CE) 1782/2003 e le direttive 92/102CEE (G.U. n. 5 del 9/01/2001, pagina 8), art. 3, 4 e 5.**

Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

## **SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**ATTO B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari art. 3.**

L'autorità competente è l'Assessorato Regionale Sanità

**ATTO B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-Agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602CEE, 88/299CEE, art. 3, 4, 5,(+5) e 7.**

Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il coordinamento, la programmazione dei controlli da effettuare e la gestione, l'Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i prelievi e gli esami di laboratorio vengono effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

**ATTO B11 – Regolamento (CE) 178/2002 del parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 paragrafo 1, 18, 19e 20.**

Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti di riconoscimento degli stabilimenti e degli intermediari ai sensi del Regolamento (CE) 183/2005, l'Ispettorato Regionale Veterinario, mentre la vigilanza e i controlli vengono effettuati dalle Aziende Sanitarie Locali

**ATTO B12 –Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, art. 7, 11, 12, 13 e 15.**

Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

**ATTO B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, art. 3.**

Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

**ATTO B14 – Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, art. 3.**

Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

**ATTO B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, art. 3.**

Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda la gestione, l'Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

## **IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**ATTO C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, art. 3 e 4.**

Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il coordinamento, la programmazione dei controlli da effettuare e la gestione, l'Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

**ATTO C17 –Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme per la protezione dei suini, art. 3 e 4, paragrafo 1.**

Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il coordinamento, la programmazione dei controlli da effettuare e la gestione, l'Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

**ATTO C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.**

Gli Enti preposti al rispetto della normativa vigente sono, per quanto riguarda il coordinamento, la programmazione dei controlli da effettuare e la gestione, l'Ispettorato Regionale Veterinario, mentre per quanto riguarda i controlli, le Aziende Sanitarie Locali.

## **Allegato 2**

**D.D.G. n. 191 del 27 febbraio 2007  
B.C.A.A.**

UONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI  
(Art. 5 Reg. (CE) 1782/03 e Allegato IV)

**Obiettivo 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee:**

Tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

– la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nei casi di elevata acclività del terreno (ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico) o dell'assenza di canali naturali o artificiali (dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei), è prescritta la realizzazione di fasce non lavorate con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell'erosione in sostituzione di solchi acquai temporanei. Tali fasce devono avere un andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, una larghezza non inferiore a metri 5 ed una interdistanza non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori. Per le colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006, le suddette fasce vanno realizzate solo nei casi di elevata acclività del terreno (ed ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico) ma non in caso di assenza di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, così come previsto dal D.D.G. n° 138 del 23 febbraio 2006.

**Obiettivo 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche:**

Tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) fino al 30 Settembre è vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali. Solamente a partire dal 1° Ottobre (e pertanto ad inizio del nuovo ciclo colturale), sarà consentita la suddetta bruciatura attenendosi alla normativa vigente in materia antincendio e quindi in osservanza delle "Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale", dell'art. 40 della L. R. n° 16/1996 (recentemente integrato dall'art. 39 della L.R. n° 14/2006) e dell'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- b) i conduttori delle aziende agricole, nel più breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre il 15 Agosto, possono sottoporre a pascolamento l'intero corpo aziendale interessato dalle stoppie, dalle paglie e dai residui colturali; in alternativa devono realizzare fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri o devono procedere alla lavorazione dell'intera superficie;
- c) nel caso in cui si preveda di non effettuare le operazioni di raccolta, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire le operazioni descritte al punto b), entro il 15 luglio;
- d) solo dopo il 30 settembre sarà consentita la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio. In tal caso i conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, nella campagna agraria seguente, almeno uno dei seguenti interventi finalizzati al ripristino del livello di sostanza

organica del suolo:

sovescio;

coltivazione di leguminose in purezza con interrimento dei residui colturali;

coltivazione di miscugli di foraggiere con presenza di leguminose e graminacee, pascolati almeno una volta, eventualmente sfalciati, e comunque con l'interrimento dei residui colturali;

letamazione o altri interventi di concimazione organica;

**All'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.**

**Obiettivo 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**

manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

**Obiettivo 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat**

Tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque;

d) Il carico massimo di bestiame per ettaro non deve comunque superare i 2 UBA/Ha e, in ogni caso, dovrà essere garantito il rispetto di eventuali prescrizioni più restrittive.

**NORMA 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione**

A norma dell'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541 a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;

b) al fine di prevenire la formazione di un potenziale inoculo d'incendi, è fatto obbligo di

effettuare uno sfalcio annuale; in alternativa, la trinciatura oppure, per le superfici ove non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale, il pascolamento della superficie interessata.

In ogni caso, è vietato effettuare lo sfalcio, la trinciatura e il pascolamento, nei seguenti periodi:

per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e 92/43/CEE, per 150 (centocinquanta) giorni consecutivi a partire dal 30 aprile di ogni anno;

per tutte le altre aree per 120 (centoventi) giorni consecutivi a partire dal 15 maggio di ogni anno;

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. In ogni caso devono essere realizzate fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri.

In considerazione del fatto che tutte le superfici regionali a seminativo ricadono in territori caratterizzati da un regime pedo-climatico di tipo xerico e da un clima "semiarido o asciutto-subumido", la deroga di cui al punto 6 è applicabile su tutte le superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541.

#### **NORMA 4.3: Manutenzione degli oliveti**

A norma dell'articolo 2 comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma, dispone i seguenti impegni:

- 1) divieto di estirpazione delle piante di olivo;
- 2) potatura degli olivi, almeno una volta ogni 5 anni;
- 3) eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante nonché la spollonatura degli olivi, con frequenza almeno triennale da effettuarsi preferibilmente con mezzi fisico-meccanici. L'eventuale utilizzo di prodotti chimici dovrà essere comprovato dalle registrazioni aziendali ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 290/2001. L'utilizzo di diserbanti chimici non è consentito nelle aziende agricole ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

#### **NORMA 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**

A norma dell'articolo 2 comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n° 12541, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima e dei sistemi aziendali esistenti, a livello regionale la presente norma prevede i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbata;

- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati secondo le norme che regolano il vincolo idrogeologico;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) Il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c), secondo quanto previsto dalle norme attuative del Piano Paesistico Regionale vigente. In particolare, nelle aree sottoposte a tutela di cui al Capo II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si dovranno osservare le prescrizioni previste dal seguente sub-allegato 2/A e comunque, ove previsto, sarà necessario munirsi dell'autorizzazione della competente Soprintendenza:

## **Sub-Allegato 2/A**

### **Decreto Dirigente Generale n. 191 del febbraio 2007**

#### **Prescrizioni attuative di tutela del paesaggio regionale nelle aree soggette a vincolo paesaggistico:**

##### **MANUFATTI ISOLATI AL SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'INDUSTRIA AGRICOLA, ZOOTECNICA E FLORO-VIVAISTICA**

Bagli, Casene, Case Coloniche, Masserie, Fattorie e loro pertinenze (*Silos, Tettoie, Stenditoi, Aie, Concimaie, Forni, Pozzi, Lavatoi*), Frantoi, Palmenti, Mulini, Granai, Cantine, Stabilimenti Enologici, Magazzini, Stalle, Fienili, Mangiatoie, Scuderie, Sellerie, Porcili, Ovili, Pollai, Colombaie, Conigliere, Caseifici, Pastifici, Opifici.  
Serre o strutture con telo plastico per le colture  
Muri a secco interpoderali e di confine  
Recinzioni  
Abbeveratoi, Fontane

##### **SISTEMI DI CONTROLLO DEI TERRENI**

Terrazzamenti  
Gabbionate, Fascinate ed altri sistemi di stabilizzazione di terreni e rocce  
Muri di contenimento e Muri di sostegno

##### **VERDE**

Tecniche di coltura  
Arboricoltura ornamentale

##### **SISTEMI DI GESTIONE DELLE ACQUE**

Rete irrigua storica  
Pozzi, Macchine idrauliche, Norie, Cisterne, Vasche di raccolta, Torri piezometriche, Condotte a vista, Acquedotti, Specchi d'acqua

##### **OPERE E MANUFATTI AL SERVIZIO DELLA FRUIZIONE LACUSTRE E FLUVIALE**

Opere di recupero naturale e salvaguardia dei corsi fluviali

Opere di recupero naturale e salvaguardia dei laghi naturali  
Laghi ed invasi artificiali  
Sentieristica al servizio del fiume e del lago

## **VIABILITÀ RURALE**

Sentieristica storica, Trazzere Regie, Strade di penetrazione agricola, di servizio ai fondi coltivati, interpoderali e rurali

## **BIBLIOGRAFIA**

Il contenuto del presente Elaborato è stato prelevato da:

- Il Rispetto del sistema di condizionalità nell'ambito della Regione Siciliana – I criteri, le norme e gli impegni aziendali; Assessorato Agricoltura e Foreste – Servi allo Sviluppo; maggio 2007
- D.D.G. n. 191 del 27 Febbraio 2007; Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste – dipartimento Regionale Interventi Strutturali;
- Condizionalità: un nuovo rapporto tra agricoltura, ambiente e società – Manuale Operativo; Ministero Politiche Agricole e Forestali, 2005;

EMBED Diapositiva di Microsoft PowerPoint **Condizionalità**

# **Seminativi**

**Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose**  
**Articoli 4 e 5**

**Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell' ambiente, in particolare del suolo, nell' utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura**  
**Articolo 3, paragrafi 1 e 2**

**Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole**  
**Articoli 4 e 5**

La distribuzione in campo dei fertilizzanti sia organici che minerali è **vietata**:

- In relazione alla coltura e al tipo di fertilizzante;
- Sui terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- Sui terreni gelati;
- Ad una distanza inferiore a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalla Regione tra quelli non significativi;
- Ad una distanza inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;
- Ad una distanza inferiore a 25 m dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 Febbraio 1971;

Inoltre, la distribuzione dei liquami è vietata nei casi previsti al punto precedente alle lettere a,b,c,d,e, nonché:

- Ad una distanza inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalla Regione tra quelli non significativi;

Ad una distanza inferiore a 30 m dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 Febbraio 1971;

Sui terreni dove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 m dal piano di campagna;

Sui suoli con pendenza superiore al 7%;

Nelle fasce di divieto d,e,f,g,h, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea

Nel caso di terreno con pendenza superiore al 7% è obbligatorio:

Prevedere una copertura del suolo tramite vegetazione spontanea o attraverso l'inserimento di colture intercalari o do copertura qualora le condizioni climatiche lo consentano;

Effettuare, nelle colture arboree, l'inerbimento almeno dell'interfila;

Non effettuare lavorazioni del terreno a profondità superiore a 25 cm;

**Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica**

**Articoli 6, 13, 15 e 22 (lettera b)**

**EROSIONE DEL SUOLO**

Realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Nei casi di elevata acclività del terreno (ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico) o dell'assenza di canali naturali o artificiali (dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei), è prescritta la realizzazione di fasce non lavorate con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell'erosione in sostituzione di solchi acquai temporanei. Tali fasce devono avere un andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, una larghezza non inferiore a metri 5 ed una interdistanza non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Per le colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006, le suddette fasce vanno realizzate solo nei casi di elevata acclività del terreno (ed ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico) ma non in caso di assenza di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, così come previsto dal D.D.G. n° 138 del 23 febbraio 2006.

**SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO**

a) fino al 30 Settembre è vietata la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali. Solamente a partire dal 1° Ottobre (e pertanto ad inizio del nuovo ciclo colturale), sarà consentita la suddetta bruciatura attenendosi alla normativa vigente in materia antincendio e quindi in osservanza delle "Prescrizioni di

Massima di Polizia Forestale”;

- b) i conduttori delle aziende agricole, non oltre il 15 Agosto, possono sottoporre a pascolamento l'intero corpo aziendale interessato dalle stoppie, dalle paglie e dai residui colturali; in alternativa devono realizzare fasce parafuoco perimetrali di ampiezza non inferiore a dieci metri o devono procedere alla lavorazione dell'intera superficie;
- c) nel caso in cui si preveda di non effettuare le operazioni di raccolta, i conduttori delle aziende agricole dovranno eseguire le operazioni descritte al punto b), entro il 15 luglio;
- d) solo dopo il 30 settembre sarà consentita la bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali, nel rispetto della normativa vigente in materia antincendio.

In tal caso i conduttori delle aziende agricole dovranno effettuare, nella campagna agraria seguente, almeno uno dei seguenti interventi finalizzati al ripristino del livello di sostanza organica del suolo:

sovescio;

coltivazione di leguminose in purezza con interrimento dei residui colturali;

coltivazione di miscugli di foraggere con presenza di leguminose e graminacee, pascolati almeno una volta, eventualmente sfalciati, e comunque con l'interrimento dei residui colturali;

letamazione o altri interventi di concimazione organica;

All'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, la bruciatura delle stoppie è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

### **STRUTTURA DEL SUOLO**

manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

### **MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO**

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati secondo le norme che regolano il vincolo idrogeologico;

### **PRESCRIZIONI ATTUATIVE DI TUTELA DEL PAESAGGIO REGIONALE NELLE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO:**

MANUFATTI ISOLATI AL SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'INDUSTRIA AGRICOLA

SISTEMI DI CONTROLLO DEI TERRENI

SISTEMI DI GESTIONE DELLE ACQUE

OPERE E MANUFATTI AL SERVIZIO DELLA FRUIZIONE LACUSTRE E FLUVIALE

VIABILITÀ RURALE

# Oliveto

**Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose**

**Articoli 4 e 5**

**Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura**

**Articolo 3, paragrafi 1 e 2**

**Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole**

**Articoli 4 e 5**

La distribuzione in campo dei fertilizzanti sia organici che minerali è **vietata**:

In relazione alla coltura e al tipo di fertilizzante;

Sui terreni saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;

Sui terreni gelati;

Ad una distanza inferiore a 5 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalla Regione tra quelli non significativi;

Ad una distanza inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi;

Ad una distanza inferiore a 25 m dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 Febbraio 1971;

Inoltre, la distribuzione dei liquami è vietata nei casi previsti al punto precedente alle lettere a,b,c,d,e, nonché:

Ad una distanza inferiore a 10 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalla Regione tra quelli non significativi;

Ad una distanza inferiore a 30 m dall'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 Febbraio 1971;

Sui terreni dove il livello della falda idrica dista mediamente meno di 1,50 m dal piano di campagna;

Sui suoli con pendenza superiore al 7%;

Nelle fasce di divieto d,e,f,g,h, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea

Nel caso di terreno con pendenza superiore al 7% è obbligatorio:

Prevedere una copertura del suolo tramite vegetazione spontanea o attraverso l'inserimento di colture intercalari o do copertura qualora le condizioni climatiche lo consentano;

Effettuare, nelle colture arboree, l'inerbimento almeno dell'interfila;

Non effettuare lavorazioni del terreno a profondità superiore a 25 cm;

**Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica  
Articoli 6, 13, 15 e 22 (lettera b)**

**EROSIONE DEL SUOLO**

Realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Nei casi di elevata acclività del terreno (ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico) o dell'assenza di canali naturali o artificiali (dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei), è prescritta la realizzazione di fasce non lavorate con inerbimento, anche spontaneo, finalizzate al contenimento dell'erosione in sostituzione di solchi acquai temporanei. Tali fasce devono avere un andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, una larghezza non inferiore a metri 5 ed una interdistanza non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Per le colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006, le suddette fasce vanno realizzate solo nei casi di elevata acclività del terreno (ed ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico) ma non in caso di assenza di canali naturali o artificiali in cui convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, così come previsto dal D.D.G. n° 138 del 23 febbraio 2006.

**STRUTTURA DEL SUOLO**

manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

**MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO**

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbata;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati secondo le norme che regolano il vincolo idrogeologico;

**MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI**

- 1) divieto di estirpazione delle piante di olivo;
- 2) potatura degli olivi, almeno una volta ogni 5 anni;
- 3) eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante nonché la spollonatura degli olivi, con frequenza almeno triennale da effettuarsi preferibilmente con mezzi fisico-meccanici. L'eventuale utilizzo di prodotti chimici dovrà essere comprovato dalle registrazioni aziendali ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 290/2001.  
L'utilizzo di diserbanti chimici non è consentito nelle aziende agricole ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione.

**PRESCRIZIONI ATTUATIVE DI TUTELA DEL PAESAGGIO REGIONALE NELLE AREE**

**SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO:**

MANUFATTI ISOLATI AL SERVIZIO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'INDUSTRIA AGRICOLA

SISTEMI DI CONTROLLO DEI TERRENI

SISTEMI DI GESTIONE DELLE ACQUE

OPERE E MANUFATTI AL SERVIZIO DELLA FRUIZIONE LACUSTRE E FLUVIALE

VIABILITÀ RURALE

## **Aziende zootecniche**

**Direttiva 80/68/CEE, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose**

**Articoli 4 e 5**

**Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell' ambiente, in particolare del suolo, nell' utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura**

**Articolo 3, paragrafi 1 e 2**

**Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole**

**Articoli 4 e 5**

**Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica**

**Articoli 6, 13, 15 e 22 (lettera b)**

**ATTO A6 – Direttiva 92/102/CEE del consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal Reg. CE 21/2004) relativa all' identificazione e alla registrazione degli animali, art. 3, 4 e 5.**

**ATTO A7 – Regolamento 2629/97 (abrogato dal 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Reg. 820/97 (abrogato dal Reg. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, art. 6 e 8.**

**ATTO A8 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativa all' etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento 820/97, art. 4 e 7.**

**ATTO A8 BIS – Regolamento (CE)21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che**

modifica il regolamento(CE) 1782/2003 e le direttive 92/102CEE (G.U. n. 5 del 9/01/2001, pagina 8), art. 3, 4 e 5.

## **SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

ATTO B9 – Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari art. 3.

ATTO B10 – Direttiva 96/22/CE del consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze Beta-Agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602CEE, 88/299CEE, art. 3, 4, 5,(+5) e 7.

ATTO B11 – Regolamento (CE) 178/2002 del parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, art. 14, 15, 17 paragrafo 1, 18, 19e 20.

ATTO B12 –Regolamento (CE) 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, art. 7, 11, 12, 13 e 15.

ATTO B13 – Direttiva 85/511/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, art. 3.

ATTO B14 – Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini, art. 3.

ATTO B15 – Direttiva 2000/75/CE del consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini, art. 3.

## **IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI**

ATTO C16 – Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, art. 3 e 4.

**ATTO C17 –Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme per la protezione dei suini, art. 3 e 4, paragrafo 1.**

**ATTO C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, art. 4.**

*A.S.A. Consulting*

*Informativa aziendale sulla Condizionalità  
REV\_05*

*A.S.A. Consulting*

*Informativa aziendale sulla Condizionalità  
REV\_05*